

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo al ricorso, la società ricorrente afferma che a seguito di una richiesta di documentazione finalizzata al monitoraggio di alcuni pagamenti, l'intermediario ha bloccato le operazioni di bonifico sepa ed extra sepa, nonostante la società abbia trasmesso quanto richiesto. Chiede lo sblocco del servizio.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva e, in quanto il conto corrente oggetto del contendere è stato estinto il 15.11.2025. Nel merito afferma di aver provveduto a "ricostruire il profilo del cliente ed il suo comportamento finanziario, anche attraverso l'acquisizione di riscontri da parte del cliente stesso". Visto l'esito negativo della verifica ha quindi inibito il canale bonifici. Il blocco è stato apposto in forza del combinato disposto degli artt. 18 co. 1, lett. d), 19 co. 1, lett. d) e 42 co. 1, riferibili al D.Lgs. 231/2007, nonché dal conseguente Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. A questo proposito la resistente rammenta che l'intermediario ha "l'obbligo del controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, compreso, se necessario ed in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente". Qualora, dalle risultanze del controllo vengano individuate anomalie ed incongruenze, il delineato quadro normativo disciplina altresì l'osservanza dei correlati obblighi di segnalazione di operazioni sospette, congelamento dei fondi, astensione dall'effettuazione delle operazioni, nonché chiusura del rapporto.

Peraltro, l'art. 17, comma 5, del contratto prevede che: "qualora sussista un giustificato motivo, [l'intermediario] si riserva la facoltà di bloccare, in tutto o in parte, l'operatività del Conto corrente, ai fini della valutazione della possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale con il cliente. [l'intermediario] comunica il blocco del Conto in formato cartaceo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o in formato elettronico tramite PEC agli indirizzi indicati nel modulo di richiesta apertura del Conto o successivamente comunicati". Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.

DIRITTO

Va esaminata in via preliminare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto diretto ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva ed in quanto il conto corrente oggetto del contendere è stato estinto il 15.11.2025. Tale tipo di domanda non è ammissibile atteso che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari circoscrivono la competenza dell'ABF alle questioni "aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà" (sez. I, par. 4). Il Collegio osserva, tuttavia, che nel caso di specie la domanda, dal punto di vista sostanziale, appare volta a verificare la correttezza della condotta dell'intermediario, in relazione alla quale la competenza dell'Arbitro sussiste. L'eccezione deve pertanto essere respinta.

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario per aver bloccato il canale bonifici sul conto corrente della ricorrente. Il blocco sarebbe stato apposto il 01.08.2025. La ricorrente ne chiede la riattivazione; tuttavia in sede di controdeduzioni l'intermediario dichiara di aver estinto il rapporto e dunque sembrerebbe aver esercitato il recesso dal conto corrente. La società ricorrente non ha replicato e, pertanto, non ha formalmente contestato la legittimità della determinazione di recesso dal conto corrente.

Quanto alla valutazione della condotta dell'intermediario nell'apposizione del blocco, si osserva quanto segue. L'intermediario invoca diversi articoli del D.lgs. 231/2007, (in particolare l'art. 18 comma 1 lett. d); l'art. 19 comma 1 lett. d); l'art. 42, comma 1), lasciando intendere che il blocco è stato disposto per ragioni legate alla normativa antiriciclaggio e agli obblighi che la stessa impone. Inoltre, l'intermediario richiama l'art. 17, comma 5 del Contratto, che disciplina il recesso dal Conto corrente per giusta causa, prevedendo in tali ipotesi la facoltà di bloccare in tutto o in parte l'operatività del Conto corrente.

Dalla ricostruzione dei fatti, appare pacifico tra le parti che nel caso di specie l'intermediario abbia richiesto documentazione alla società ricorrente in ossequio agli obblighi di adeguata verifica. Non sono forniti dettagli in merito alla movimentazione che ha indotto l'intermediario a disporre tali verifiche, né in merito alla documentazione trasmessa dalla ricorrente all'intermediario. Appare chiaro che il blocco del servizio è stato apposto a seguito di una valutazione negativa della documentazione trasmessa dalla società: nella comunicazione agli atti del 05.08.2025, con cui si informa la ricorrente dell'inibizione dalle operazioni di bonifico, si fa riferimento all'esito negativo delle verifiche. L'intermediario ha poi ulteriormente comunicato al cliente le ragioni del blocco (riservandosi peraltro di recedere dal contratto) in data 07.10.2025.

Il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità e l'orientamento dei Collegi ABF hanno ripetutamente chiarito che l'interruzione dell'operatività del rapporto contrattuale deve pur sempre avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, potendo la condotta essere considerata

comunque illegittima ove in concreto assuma connotati del tutto ingiustificati ed arbitrari. In virtù dei doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, grava, infatti, sull'intermediario un obbligo di tempestiva informativa al cliente nei casi di blocco che dia conto delle relative ragioni del blocco. Tale obbligo sussiste anche nei casi in cui il blocco venga apposto in ragione della mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2007. Nel caso di specie, l'intermediario ha fornito, tramite le due comunicazioni del 05.08.2025 e del 07.10.2025, un'informativa tempestiva sul blocco. Non si rilevano profili di illegittimità o contrarietà a buona fede nella condotta dell'intermediario; pertanto la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE